



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 22/05/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2008, n. 412

Atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell'Avvocatura della Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Visto l'art. 59 della Legge Regionale 7 febbraio 2004 n. 1;
- Visto l'art. 42 comma 2 lett. h) dello Statuto della Regione Puglia (Legge Regionale 7 febbraio 2004 n. 1);
- Vista la Legge Regionale 26 giugno 2006 n. 18;
- Visto il Progetto di cui all'art. 4 comma 4 della Legge Regionale 26 giugno 2006 n. 18, trasmesso, con l'annessa relazione illustrativa, con nota n. prot. 11/L/254689;
- Visti gli artt. 1 comma 3 e 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008 n.161 "Atto generale di Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia";
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 715 del 6 maggio 2008;

DECRETA

E' adottato il seguente atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale.

ATTO DI ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLA REGIONE PUGLIA

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1 .L'Avvocatura Regionale assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Puglia dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine a grado, ai collegi arbitrali e ad ogni altro organo giurisdizionale, nonché assicura l'attività di consulenza legale agli Uffici dell'Amministrazione, anche ai fini deflattivi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente, e secondo i principi di trasparenza e buon andamento, propri della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - OGGETTO DEL DECRETO

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione e applicazione della legge regionale n.18 del 26 giugno 2006, l'assetto organizzativo dell'Avvocatura Regionale. Disciplina altresì l'esercizio delle funzioni dell'Avvocato Coordinatore, dei Dirigenti, degli Avvocati e del personale assegnato, nel rispetto della contrattazione collettiva, della contrattazione decentrata e dei principi dell'Ordinamento.

ART. 3 - SEDE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

1. Al fine del migliore esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, l'Avvocatura Regionale ha sede principale in Bari e sedi distaccate sul territorio regionale in Lecce e Foggia.

ART. 4 - STRUTTURA E DOTAZIONE ORGANICA DELL'AVVOCATURA REGIONALE

1. La struttura dell'Avvocatura Regionale è tale da consentire l'interrelazione fra l'Amministrazione Regionale e l'Amministrazione della Giustizia.

2. L'Avvocatura Regionale è diretta dall'Avvocato Coordinatore.

3. L'Avvocatura Regionale è articolata in due strutture settoriali denominate "Legale" e "Amministrativo", cui sono preposti, rispettivamente, un dirigente di ufficio "Avvocato" e un dirigente di ufficio amministrativo.

4. L'Avvocatura Regionale è dotata, inoltre, di cinquantacinque unità di personale di comparto così individuate:

- trentasette unità di categoria D. di cui ventisei con profilo professionale di "avvocato", cinque con profilo professionale di "specialista in attività giuridico-legali", una con profilo professionale "specialista in attività amministrative", cinque con profilo professionale "amministrativo liquidatore".

- dodici unità di categoria C con profilo professionale di "istruttore amministrativo". sei unità di categoria B. di cui una con profilo professionale di "autista", tre con profilo professionale di "archivista", due con profilo professionale di "addetti ai servizi generali e di supporto".

- n. 1 unità di categoria A con profilo professionale di "operatore per i servizi generali e logistici".

Con atto organizzativo dell'Avvocato Coordinatore possono essere istituite delle Strutture di Progetto, quali forme organizzative a tempo, che impiegano risorse umane interne all'Avvocatura Regionale, utili ad affrontare problemi ad alto contenuto di specificità o per gestire processi organizzativi afferenti gli affari, contenziosi o non contenziosi, incardinati presso l'Avvocatura Regionale.

L'articolazione organizzativa delle due sedi distaccate e l'assegnazione del relativo personale è disposta dall'Avvocato Coordinatore con propri atti organizzativi e gestionali.

ART. 5 - AVVOCATO COORDINATORE

1. L'Avvocato Coordinatore svolge le funzioni di cui all'art. 3 Il comma e di cui all'art. 4 della legge regionale n. 18 del 26 giugno 2006 nel rispetto delle norme, anche regolamentari, dell'ordinamento della professione di avvocato, in particolare in relazione alle funzioni di cui all'art. 4 III comma lett. e).

2. L'Avvocato Coordinatore, negli affari contenziosi a sé assegnati, assume la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio

dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente, e secondo i principi di trasparenza e buon andamento, propri della Pubblica Amministrazione.

3. L'Ufficio dell'Avvocato Coordinatore ha sede in Bari. L'Avvocato Coordinatore ha la direzione delle sedi distaccate dell'Avvocatura Regionale.

4. All'Ufficio dell'Avvocato Coordinatore è preposto l'Ufficio di Segreteria, che risponde direttamente all'Avvocato Coordinatore.

5. Nel rispetto delle prescrizioni di legge e contrattuali, l'Avvocato Coordinatore assume tutte le determinazioni necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura Regionale.

ART. 6 - STRUTTURE DI STAFF

1. L'Avvocato Coordinatore può istituire, con proprio atto organizzativo, senza aggravio di spese, Strutture di Staff con il compito di supportare l'attività istituzionale dell'Avvocato Coordinatore, del Settore Legale o Amministrativo, svolgendo tra l'altro:

- l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale;
- lo studio e l'approfondimento di particolari materie o questioni;
- la cura e la definizione di particolari contingenze connesse o conseguenti al contenzioso pendente.

2. L'assegnazione alla struttura di staff di personale interno all'Avvocatura ha natura meramente organizzativa e non dà luogo all'attribuzione di alcun trattamento accessorio aggiuntivo rispetto a quelli eventualmente già in godimento del dipendente né costituisce titolo per la maturazione di qualsivoglia pretesa economica diversa da quelle regolate dai Contratti Collettivi di Lavoro nazionali o decentrati.

ART. 7 - SETTORE LEGALE

1. Il Settore Legale, per mezzo del proprio Dirigente Legale e degli "Avvocati", assume la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, cura direttamente la consulenza legale agli Uffici dell'Amministrazione. anche ai fini deflativi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente, e secondo i principi di trasparenza e buon andamento, propri della Pubblica Amministrazione, negli affari e questioni assegnati dall'Avvocato Coordinatore.

2. Il Settore Legale è articolato nelle aree Civile e Lavoro, Amministrativo Costituzionale e Tributario, Penale, Internazionale e Comunitario, in modo da garantire la massima specializzazione e competenza degli Avvocati preposti.

Il Dirigente legale, su determinazione di incarico dell'Avvocato Coordinatore, svolge attività di direzione, coordinamento e controllo dell'attività legale, oltre all'espletamento dei mandati alle liti di cui è officiato.

Al Dirigente Legale e agli Avvocati sono assegnati dei collaboratori che, su loro istruzioni e richieste, li coadiuvano nell'attività di coordinamento con le Cancellerie degli Uffici Giudiziari e nella gestione dei fascicoli loro assegnati e da questi conservati.

ART. 8 - STRUTTURA SETTORIALE "AMMINISTRATIVO"

1. La struttura settoriale "Amministrativo" svolge le seguenti funzioni:

a) attua il procedimento amministrativo sottostante la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, predisponendo le proposte di deliberazioni di Giunta autorizzatorie del conferimento del mandato alle liti da parte del Presidente della Regione Puglia, su parere dell'Avvocato Coordinatore e del

Dirigente Legale o Funzionario Legale incaricato dell'affare contenzioso;

b) istruisce e attua il procedimento di liquidazione delle spese legali agli Avvocati officianti della difesa e rappresentanza in giudizio della Regione Puglia, adottando il relativo provvedimento:

1. esegue le direttive del Settore Personale e Organizzazione della Regione Puglia per la gestione dei dipendenti preposti all'Avvocatura Regionale;

2. adotta ogni provvedimento utile alla spesa per il funzionamento dell'Avvocatura Regionale, di concerto con l'Avvocato Coordinatore.

2. La struttura settoriale "Amministrativo " è articolata nelle aree Amministrazione e Liquidazione.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ' PROFESSIONALE

1. L'Avvocato Coordinatore, il Dirigente della struttura "Legale" e gli Avvocati esercitano l'attività professionale e i mandati alle liti loro conferiti in ossequio a quanto disposto dal r.d. 27.1 1.1933 n. 1578 e dal regio decreto 22.1.1934 n. 37 e da ogni norma professionale e deontologica propria dell'ordinamento forense.

2. L'Avvocato Coordinatore, il Dirigente della struttura "Legale" e gli Avvocati devono svolgere la loro attività professionale in favore della Regione Puglia a tempo pieno e in modo esclusivo.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'Avvocato Coordinatore, il Dirigente della struttura "Legale" e gli Avvocati sono tenuti al costante aggiornamento professionale, ed esso è loro garantito, nel rispetto della normativa professionale vigente, mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'acquisizione di riviste e banche dati giuridiche.

2. Al personale in servizio presso l'Avvocatura Regionale, in ragione della specifica funzione assegnata dalla legge regionale n.18 del 26 giugno 2006 e dell'interrelazione fra l'Amministrazione Regionale e l'Amministrazione della Giustizia, è garantito, nel rispetto della contrattazione collettiva e decentrata, l'aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'acquisizione di materiale informativo.

ART. 11 - SEZIONE FERIALE

1. L'Avvocato Coordinatore - nell'ambito delle funzioni di cui all'art.4 III comma lett.e) della legge regionale n. 18 del 26 giugno 2006 relative alla gestione del personale, nel rispetto delle norme, anche regolamentari, dell'ordinamento della professione di avvocato, organizza ogni anno una speciale sezione feriale, al fine di garantire la massima funzionalità dell'Avvocatura Regionale in coincidenza con la sospensione dei termini processuali e comunque in relazione al godimento del congedo ordinario da parte degli Avvocati Dirigenti Legali e Funzionari Legali.

ART. 12 - DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Nell'ambito delle funzioni attribuite all'Avvocato Coordinatore, al Dirigente Legale e al Dirigente Amministrativo, questi - per specifiche e motivate esigenze di servizio - possono delegare per un tempo determinato e con atto scritto, alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate, tranne quelli derivanti dai mandati alle liti, di natura procuratoria, invece disciplinate dalle norme speciali vigenti.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. L'Avvocatura Regionale uniforma ogni propria attività a quanto disposto in materia di trattamento dei

dati sensibili e giudiziari dalle norme vigenti, anche regolamentari.

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELL'AVVOCATURA

1. Ai sensi dell'art. 24 I comma della legge del 7 agosto 1990 n. 241 mod. e dell'art. 2 D.P.C.M. del 26 gennaio 1996 n. 200, in virtù del segreto professionale previsto dall'Ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a. pareri resi in relazione a liti in potenza o in corso;
- b. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c. corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Ai sensi dell'art. 24 VI comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 mod. e dell'art. 3 D.P.C.M. del 26 gennaio 1996 n. 200, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a. rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti Autorità Giudiziarie e Contabili;
- b. atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e a procedimenti non definiti;
- c. esposti denunce e querele, nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

ART. 15 - PRATICA PROFESSIONALE

1. Presso l'Avvocatura della Regione Puglia può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.

2. La pratica viene svolta presso il dirigente della struttura "Legale" ovvero presso il funzionario "Avvocato ". che ne esercita direttamente ogni compito afferente.

3. La pratica forense, svolta presso l'Avvocatura Regionale, non dà titolo all'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione regionale, né alla maturazione di alcun compenso preteso dal praticante; essa non può durare oltre il tempo richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione agli esami di Stato.

ART. 16 - NORME FINANZIARIE E CONTABILI

1. Per il funzionamento della struttura. l'Avvocatura Regionale esercita il capitolo 1310 denominato "Fondo per l'Avvocatura Regionale".

2. Il capitolo di spesa 1310 ha a oggetto:

- aggiornamento professionale;
- biblioteca;
- banche dati e supporti informatici; -attrezzature di ufficio e cancelleria;
- progetti utili ad affrontare problemi ad alto contenuto di specificità o per gestire processi organizzativi afferenti gli affari, contenziosi o non contenziosi, incardinati presso l'Avvocatura Regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva e decentrata.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della giunta regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì, 13 maggio 2008

VENDOLA